

Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Venturi alla clausola valutativa della Ir 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" (**oggetto assembleare 6249/2018**)

A cura del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

La presente nota, indirizzata ai componenti della Commissione assembleare IV, evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Venturi, che si allega.

La nota non costituisce una sintesi della relazione.

Cosa prevede la clausola valutativa

La clausola valutativa prevista dall'art. 18 della Ir 2/2016 prevede che dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni, la Giunta regionale presenti alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, in particolare, informazioni sull'andamento del procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio e sulle farmacie istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell'articolo 7.

Di seguito, un'analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta.

1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione

1.1 Procedura di consegna della relazione

La Ir 2/2016 è stata approvata il 3 marzo 2016 e a due anni dall' entrata in vigore (18 marzo 2016), la Giunta presenta la prima relazione in risposta alla clausola valutativa. La relazione rispetta quindi la tempistica prevista dalla clausola.

1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La relazione risponde alla clausola valutativa attraverso una strutturazione in capitoli che richiamano i singoli quesiti, agevolandone quindi la lettura.

La Ir 2/2016 ha riordinato le competenze in materia di esercizi farmaceutici, in coerenza con le modifiche della normativa statale intervenute e con l'art. 11 del DL. 1/2012 (cd Cresci Italia) che ha attribuito ai Comuni la funzione di individuare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione, e con la riforma Delrio che ha portato al superamento del livello di governo provinciale.

La Ir 2/2016 per assicurare un'assistenza farmaceutica di qualità in tutto il territorio ha previsto un termine certo per l'apertura delle farmacie nelle sedi assegnate, la possibilità per il Comune di autorizzare l'apertura di dispensari nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica anche al di fuori dei casi previsti dal legislatore nazionale, l'accessibilità telematica delle informazioni inerenti aperture, chiusure, turni e orari del servizio

farmaceutico e obbligo del farmacista, durante il turno a battenti chiusi o per chiamata telefonica, di dispensare, oltre ai medicinali, i dispositivi medici, il latte e gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare che gli vengono richiesti. La Lr 2/2016 all'art. 23, ha inoltre disciplinato l'obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali per favorire una più efficiente gestione delle liste di attesa. La relazione fornisce informazioni attraverso capitoli dedicati sui seguenti aspetti:

- Turni di apertura e chiusura delle farmacie e portale informativo,
- Sostegno alle farmacie rurali,
- Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Di seguito si riportano i singoli punti presenti nella relazione

Procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie

La Giunta evidenzia in relazione che grazie all'efficace collaborazione tra Comuni, Servizi Farmaceutici delle Aziende USL e Regione è andata a buon fine una previsione particolarmente onerosa e innovativa della Lr 2/2016, quella che attribuisce ai Comuni la competenza ad adottare la revisione delle piante organiche delle farmacie (prima la competenza era delle Province). Le numerose sedi istituite nel 2012 senza revisione delle piante organiche, per dare attuazione al Decreto "Cresci Italia" che ne ha prevista l'assegnazione mediante concorso straordinario, sono state regolarmente incardinate nelle piante organiche dei comuni di riferimento ed è stato riordinato l'assetto delle sedi farmaceutiche nell'intero territorio regionale. Il competente Servizio regionale ha preso atto della conclusione del procedimento riepilogandone gli esiti come segue:

- tutti i Comuni del territorio regionale hanno adottato la pianta organica delle farmacie, portando a 1.422 il numero complessivo delle sedi farmaceutiche della regione;
- sono state istituite n. 11 nuove sedi farmaceutiche di cui n. 7 urbane e n. 4 rurali, distribuite per azienda USL di riferimento.

La tabella presente in relazione sintetizza quanto sopra riportato.

In base all'esperienza derivante dal primo procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie concluso nel 2016, sono state elaborate le Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali che sono state tempestivamente inviate ai Comuni, alle Ausl e agli Ordini dei farmacisti del territorio regionale, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione Emilia-Romagna.

A due anni dall'entrata in vigore della legge regionale è stato regolarmente avviato anche il secondo procedimento di revisione biennale delle piante organiche, sulla base della rilevazione della popolazione residente riferita al 01.01.2017. La relazione indica quale elemento di novità per la pianta organica redatta dai Comuni, le farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad alto transito, i dispensari farmaceutici permanenti e stagionali e le farmacie succursali.

Nel portale ERsalute è stata inserita una sezione dedicata alla pianta organica delle farmacie all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie>, aggiornata con i provvedimenti adottati e le relative informazioni procedurali.

Apertura delle farmacie comunali

La Giunta riporta che i mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento derivano dall'approvazione della L. 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato la validità della graduatoria del concorso straordinario e, quindi, le relative procedure concorsuali regionali, fino all'inizio dell'anno 2022, al fine di evitare sovrapposizioni con il concorso ordinario la cui graduatoria non sarà disponibile prima del 2020 e per garantire il soddisfacimento del

bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione – l'art. 5 della Lr 2/2016 è stato modificato dall'art. 12 della Lr 18/2018 mediante l'inserimento del comma 1 bis che proroga il termine di un anno concesso ai Comuni per aprire le farmacie per le quali hanno diritto di prelazione, fino a quando la sede possa essere assegnata ai privati, ossia fino all'approvazione della graduatoria del concorso ordinario.

La relazione sottolinea che l'efficacia della modifica normativa è già stata comprovata dalle 10 sedi farmaceutiche prelezionate dai comuni.

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

La relazione spiega che, con delibera di Giunta n. 860 del 16/06/2017, è stato pianificato lo svolgimento del concorso ordinario regionale per assegnazione sedi farmaceutiche, disciplinato dall'art. 6 della Lr 2/2016, con indicazione bando nel 2019 ed approvazione graduatoria nel 2020.

In coerenza con i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa e con la normativa nazionale, è stato predisposto l'art 13 della Lr 18/2017, di modifica dell'art. 6 sopra citato, per rendere quadriennale la procedura di concorso ordinario.

La relazione riporta che per realizzare la procedura ordinaria prevista per l'anno 2019 è in fase di realizzazione una piattaforma web regionale.

Farmacie nei luoghi ad alto transito

La relazione riporta che la Giunta regionale, con deliberazione n. 857 del 16/06/2017, ha individuato 71 sedi farmaceutiche aggiuntive che possono essere istituite nella regione Emilia-Romagna nei luoghi ad alto transito (pari al 5% del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale).

I Comuni possono richiedere l'istituzione di farmacie aggiuntive presentando apposita istanza entro il 31 agosto di ogni anno all'Azienda USL competente per territorio, che ne cura l'istruttoria. Ad oggi è stata istituita una farmacia aggiuntiva nel comune di Forlì (FC) nel Centro commerciale "Punta di Ferro", offerta in prelazione al Comune.

Turni di apertura e chiusura delle farmacie e portale informativo

La relazione riporta che per adeguare il servizio offerto alla domanda territoriale è stato disposto che le farmacie rurali abbiano la possibilità di svolgere, anche di giorno, il servizio di turno a battenti chiusi o, qualora vi sia l'autorizzazione del Comune, mediante reperibilità telefonica. Per le farmacie urbane, invece, permane l'obbligo di effettuare il servizio diurno a battenti aperti.

Tutte le Aziende USL hanno attivato una sezione del proprio sito Internet dedicata alle farmacie in cui sono reperibili informazioni sulla dislocazione, sugli orari di apertura e sullo svolgimento dei turni.

Sostegno alle farmacie rurali

In tema di sostegno alle farmacie rurali con contributi, la Lr 25/2016 ha modificato l'articolo 21 della Lr 2/2016: nel testo vigente è disposto che alle Aziende USL compete l'istruttoria delle domande di contributo e la successiva erogazione dei contributi.

Nel 2017 è stata data prima attuazione all'art. 21, comma 2, della Lr 2/2016, che dispone che le farmacie rurali siano sostenute mediante contributi regionali. Il contributo regionale è stato destinato alle farmacie rurali a basso fatturato, con volume d'affari ai fini IVA non superiore a euro 250.000, in totale sono stati stanziati euro 400.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. Nell'anno 2017 il contributo è stato concesso a 21 farmacie rurali, di cui 15 si trovano in un comune dell'appenino (o preappennino), come riepilogato nei prospetti riportati in relazione.

La relazione sottolinea che dal 01/01/2018 sono entrati in vigore i nuovi limiti di fatturato

stabiliti dalla normativa nazionale per aver diritto alle agevolazioni sugli sconti SSN (legge n. 172/2017 di conversione del decreto fiscale). In particolare, le farmacie rurali sussidiate hanno diritto alle agevolazioni se hanno un fatturato non superiore a euro 450.000 e le rurali non sussidiate se hanno un fatturato non superiore a 300.000 euro.

I nuovi criteri per sostenere le farmacie rurali sono attualmente in fase di elaborazione.

Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali

La relazione riporta che, a seguito degli ottimi risultati raggiunti con l'art. 23 della Legge 2/16, la Regione, per rendere ancora più efficienti le liste di attesa, ha lavorato sulla responsabilizzazione del cittadino affinché si riducessero le mancate presentazioni.

Per facilitare il cittadino a disdire facilmente, in tutti i promemoria di prenotazione vi è la chiara indicazione del termine ultimo entro cui disdire e tutte le modalità attraverso cui farlo (numero verde, sportello CUP, on line con CUPWEB, FSE, APP ER Salute ecc) e dal 4 aprile 2016 è stata avviata la campagna informativa "Insieme per una sanità più veloce" che ha previsto informazioni ai cittadini sull'applicazione del malus in caso di mancata e o tardiva disdetta.

Alla fine del 2017, quasi tutte le Aziende sanitarie hanno concluso l'accertamento delle prenotazioni effettuate dal 4 aprile al 31 dicembre 2016 (quindi i primi 8 mesi dall'entrata in vigore della Legge)

Su circa 10 milioni di appuntamenti di prestazioni di specialistica ambulatoriale, si riscontra positivamente la diminuzione delle mancate presentazioni agli appuntamenti da parte dei cittadini che sono risultate nel 2017 pari all'1% (circa 87.000) sul totale delle prenotazioni, contro un 7% riscontrato nel 2015.

Conclusioni

La relazione fornisce una risposta alla clausola a due anni dall'entrata in vigore della l.r. 2/2016 e, considerato che la prossima relazione arriverà tra quattro anni, molto probabilmente per tale data si avranno ulteriori informazioni sugli esiti dei concorsi ordinari e straordinari relativi all'assegnazione delle farmacie al fine di confermare che la legge regionale costituisce un importante riferimento per Comuni e Aziende USL nell'esercizio delle funzioni di competenza, nell'ambito di un contesto normativo nazionale in continua mutazione per effetto di norme disorganiche generanti profondi dubbi interpretativi, ulteriormente accentuati, anche di recente, dall'entrata in vigore della legge 124/2017 sul libero mercato e la concorrenza.

La prossima relazione potrà, inoltre, fornire dati su un arco temporale maggiore, al fine di dimostrare l'efficacia dell'obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali per migliorare i tempi delle liste di attesa.